

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione di promozione sociale Controvento/ CONTROVENTO APS" con sede nel Comune di Modena.

L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.

2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale descritte all'art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. La durata dell'Associazione è illimitata.

5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Comitato direttivo di cambiare la sede legale ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione ispira i suoi valori alla "Convenzione dei Diritti delle Perso-

ne con Disabilità” approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel dicembre 2006, al fine di garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale di tutte le persone disabili, nonché agli esiti delle ricerche scientifiche che oggi evidenziano l’esigenza di promuovere e attuare sistemi efficienti, efficaci, appropriati e sostenibili a sostegno dello sviluppo delle persone con grave disabilità fisica e psichica nella convinzione che “la disabilità non è una malattia bensì una condizione connaturale della persona” e “ quando parliamo di disabilità (...) dobbiamo riferirci prima e soprattutto ad una persona con tutte le caratteristiche, esigenze, sentimenti di ogni creatura umana” (Prof. G.Moretti).

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/17 Codice del terzo settore l’associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

a) Attuare ricerche e studi: sulla politica educativa nel campo della disabilità; sulla partecipazione; sull'azione volontaria; sulla formazione; istruzione; sul Burn Out delle professioni di cura e assistenza, sulla valorizzazione del personale che opera nei contesti educativi e su tutti i problemi inerenti l'area degli interventi socio-culturali, psicologici, pedagogici, socio-sanitari; in Italia e all'estero, per conto proprio, delle Associazioni di genitori, o altri organismi vari, sia pubblici che privati, statali e non statali;

b) Svolgere attività di assistenza tecnica a favore di Associazioni di genitori, o altre Istituzioni interessate alle tematiche dell'educazione, formazione, salute, istruzione, partecipazione, socializzazione;

c) Organizzare, promuovere e gestire convegni, incontri, seminari di studio, conferenze, dibattiti, fra gli interessati e gli esperti in materia di educazione, di politica socio-sanitaria nel campo della disabilità, di partecipazione e di altri esperti, studiosi e ricercatori nelle materie di al punto b);

d) Organizzare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento, formazione,

qualificazione, specializzazione, sulle tematiche della disabilità, particolarmente rivolti a genitori, docenti, personale del servizio socio-sanitario, studenti, lavoratori, immigrati, volontari, animatori socio-culturali e sanitari, operatori scolastici e sociali, singoli o a gruppi ed anche ad associazioni e organismi del territorio;

e) Sperimentare attività e servizi educativo-sociali, educativo-sanitari e familiari, di supporto nel campo della disabilità, ed altri, anche su commessa di organismi pubblici e/o privati; sperimentare programmi educativi-innovativi in collaborazione o su commessa di organismi socio-sanitari di enti locali; sperimentare modalità partecipative e di volontariato;

f) Preparare personale ed esperti qualificati a sostegno e per l'animazione e l'impiego nei servizi educativi e familiari e nelle attività di cui ai punti precedenti:

g) Elaborare, produrre, divulgare documenti e pubblicazioni di carattere scientifico e culturale, in conformità agli scopi di Controvento;

h) Partecipare, concorrere, collaborare a programmi di ricerca, studi, od altro su iniziativa di altre Istituzioni sui temi o in conformità con la politica dell'Associazione;

i) Realizzare ogni altra iniziativa utile alla ricerca e allo studio dei problemi educativi, socio-sanitari, e per la promozione di servizi ai genitori, alle famiglie, alla comunità.

2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

a) Sperimentazione di specifici progetti e trattamenti educativi protesi alla valorizzazione delle potenzialità e bisogni complessi delle persone disabili;

b) La promozione di attività di ricerca che permetta la riduzione di trattamenti sanitari e farmacologici finalizzati al solo contenimento comportamentale al fine di corrispondere, invece e soprattutto, al suo "ben-essere e ben – divenire" della persona disabile;

c) La sperimentazione di progetti educativi e attività che prevedano anche

l'inserimento della persona in contesti di vita e lavorativi in cui possa esprimere le proprie capacità e in cui s'intrecciano relazioni vere, umanizzanti, "dove tutto è reale e nulla è artificialmente costruito";

- d) Promozione e divulgazione dei risultati ottenuti e delle prassi adottate in Convegni e in Pubblicazioni affinché sia preservata, sviluppata e divulgata la prassi assistenziale e riabilitativa sperimentata per far conoscere i risultati delle proprie ricerche e il repertorio della documentazione acquisita;
- e) Sviluppare formazione specifica dei professionisti che operano nel campo della disabilità grave al fine di salvaguardare, al di sopra di tutto, la "relazione" con la persona disabile;
- f) Valorizzare la disabilità affinché questa si traduca in abilità concretizzabili in nuove attività "dedicate e riservate" anche in collaborazione con realtà analoghe presenti in altre regioni o paesi;
- g) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti e istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- h) Collaborazione con associazioni o istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- i) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi attraverso enti o associazioni sul territorio;
- j) Svolgere le attività consentite dall'ordinamento che si rivelino utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio consiglio direttivo.

3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 3 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- i) Entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

4. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Comitato direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117-17.

Art. 4 - Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e desiderino concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo o uno o più consiglieri appositamente delegati dal Comitato direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

3. Il Comitato direttivo comunica l'ammissione per le vie brevi e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato all'Associazione.

6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:

- a) Mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- b) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) Persistenti violazioni degli obblighi statutari.

7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) A versare la quota associativa.

2. I soci hanno diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) Ad accedere alle cariche associative
- d) Ad accedere ai libri sociali per prenderne visione e richiederne copia.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Comitato direttivo;
- c) Il Presidente
- d) l'Organo di controllo
- e) Il Comitato scientifico

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentante in Assemblea da un altro associato con delega scritta fino a un massimo di tre deleghe per associato.

2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;

- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti

8. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presen-

za di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

2. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Comitato direttivo decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un segretario.

4. Il Comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Comitato direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- b) i programmi delle attività;

- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) Redige il bilancio annuale e qualora necessario in base alle dimensioni dell'associazione la relazione di missione da sottoporre, all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 Dlgs 117/17 in sede di bilancio;
- a) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- b) tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;
- c) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- d) tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.

5. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

5. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad

altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 12 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art 13 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato scientifico è composto da:

- Personalità di spicco del mondo scientifico che si occupano di temi legati agli scopi e finalità sociali
- Esperti che i membri del Consiglio Direttivo eleggono fra il personale dell'Istituto Charitas Asp
- Professionisti indipendenti o di altre associazioni che il Comitato Direttivo ritiene utile allo sviluppo delle terapie o dei progetti promossi dallo stesso Comitato

I membri nominati hanno una durata annuale rinnovabile tacitamente di anno in anno.

Il Comitato scientifico formula proposte nonché esprime valutazioni su iniziative finalizzate allo sviluppo delle finalità e scopi associativi come dal precedente punto 3.1.

Il Comitato Scientifico deve sottoporre preventivamente al Comitato Direttivo i costi da sostenere in merito a:

- Progetti di qualsiasi natura da finanziare in un periodo breve o medio lungo
- Acquisti di macchinari, oggetti, mezzi e ogni altro strumento utile agli scopi e finalità dell'associazione
- Onorari di professionisti o specialisti

Il Comitato scientifico dell'associazione si riunisce almeno una volta al mese per discutere e monitorare lo sviluppo dei progetti promossi.

La partecipazione al Comitato Scientifico può essere oggetto di forme di retribuzione occasionale, diretta o indiretta, rimborsi spesa purché sempre preventivamente concordati e deliberati dal Comitato Direttivo.

Art. 14 - Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di u-

tilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 15 - Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 16 - Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (d.lgs. 117-2017).

F.TO CIRO RUGGERINI CIRO

F.TO MAURIZIO ZIVIERI (L.S.)